



M
11222/10

Udienza pubblica
del 18.02.2010

Sentenza N. 350/2010
Registro Generale N. 38724/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.:

- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1) Dott. Aldo Sebastiano | RIZZO | - Presidente; |
| 2) Dott.ssa Graziana | CAMPANATO | - Consigliere; |
| 3) Dott. Francesco | MARZANO | - Consigliere rel.; |
| 4) Dott. Rocco Marco | BLAIOTTA | - Consigliere; |
| 5) Dott.ssa Patrizia | PICCIALLI | - Consigliere; |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma; 2) Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS – parte civile;

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma in data 18 giugno 2009, nei confronti di Lucidi Stefano, n. in Roma il 7.9.1974.

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;

fm

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore della ricorrente parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS, avv. Gianmarco Cesari, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

Udito il difensore delle parti civili Giordano Emiliano, Chironi Teresa, Giuliani Andrea e Rizzo Angela, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale;

Udito il difensore dell'imputato, avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Osserva:

Svolgimento del processo

1.0. Il 26 novembre 2008 il G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Stefano Lucidi, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di anni dieci di reclusione ed alle relative pene accessorie di legge per imputazione di cui all'art. 575 c.p.; lo condannava, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili Angela Rizzo, Maria Teresa Chironi, Andrea Giuliani ed Emiliano Giordano; rigettava analoga istanza risarcitoria proposta dalla Associazione Italiana Vittime della Strada ONLUS.

1.1. All'imputato si era contestato il predetto titolo di reato, perché in Roma, il 23 maggio 2008, "in assenza di autorizzazione a condurre veicoli, alla guida dell'autovettura marca Mercedes ..., procedendo a velocità particolarmente elevata durante l'attraversamento dell'incrocio sito in Via Nomentana, all'altezza dell'intersezione con Viale Regina Margherita, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in un centro abitato, accettava il prevedibile rischio di collisione con altri veicoli

provenienti da altra direzione che avrebbero potuto interessare, contestualmente allo stesso, la predetta intersezione, in ragione della luce verde che appariva alla vista di questi ultimi, rappresentandosi altresì che a seguito di incidente la violenza dell'urto originato dalla sua condotta potesse cagionare gravissime lesioni o comunque la morte di altri utenti della strada, decideva comunque di attraversare l'incrocio di cui sopra venendo in collisione con il motociclo ... condotto da Giuliani Alessio con a bordo il passeggero Giordani Flaminia, che interessava il medesimo incrocio con semaforo verde, procurando così agli stessi lesioni gravissime, dalle quali deriva(va) la morte della Giordani e del Giuliani".

1.2. Il giudice ricordava che l'incidente si era verificato verso le ore 22,30; l'area di intersezione tra Via Nomentana e Viale Regina Margherita era regolato da impianto semaforico a giraffa, l'illuminazione pubblica era funzionante ed efficiente; il conducente dell'auto che aveva investito i due motociclisti non si era fermato dopo l'incidente ed era stato successivamente identificato nel Lucidi, accertandosi anche che egli si trovava, nella circostanza, alla guida di un'autovettura Mercedes sulla quale viaggiava anche Valentina Giordano, ed i due avevano avuto quella sera una animata discussione circa il rapporto affettivo che li aveva legati. Il Lucidi, una volta identificato, era stato sottoposto a fermo e nei suoi confronti era stata richiesta la misura della custodia cautelare in carcere per omicidio doloso; il G.I.P. aveva convalidato il fermo ed aveva applicato la misura cautelare richiesta, qualificando però il fatto di reato come omicidio colposo plurimo aggravato dalla previsione dell'evento.

Richiamate le acquisite deposizioni testimoniali e gli esiti di disposte indagini tecniche, rilevava il giudice che la velocità nella circostanza serbata dall'auto investitrice era "non inferiore, ma semmai superiore ... a 90 km/h. ... stimata in termini di 90-96 km. all'ora ...", mentre, quanto al ciclomotore,

“dagli esiti dell’urto era possibile stimare la velocità tra i 40 e i 50 km. orari”; doveva ritenersi certo che al momento in cui il Lucidi aveva impegnato quella intersezione il semaforo mostrava la luce rossa, contrariamente a quanto al riguardo sostenuto dall’imputato, che aveva dichiarato che il semaforo, invece, aveva luce arancione. Riteneva, quindi, accertata “una condotta di guida del conducente della vettura Mercedes assolutamente spericolata, un’andatura estremamente elevata ...”.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente e riteneva la sussistenza del primo di tali profili psicologici, rilevando che “l’imputato, alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata, attraversando un incrocio in zona centrale della capitale, in orario in cui era elevata la circolazione pedonale e veicolare ..., procedendo a velocità estremamente elevata, non inferiore ai 90 km orari, attraversando consecutivamente due incroci nonostante il semaforo nella sua direzione di marcia indicasse luce rossa, si è evidentemente rappresentato il rischio di incidenti, anche con possibili gravi conseguenze. Ciò nonostante non ha desistito dalla sua folle condotta di guida, accettando almeno in parte il rischio di un evento drammatico ... Neppure dopo l’impatto l’imputato si è fermato; ha continuato la sua folle corsa, spostandosi sulla corsia laterale di Via Nomentana per darsi alla fuga ... Non può dunque dubitarsi della direzione della sua volontà, sotto il profilo dell’accettazione del rischio, verso l’evento mortale. L’imputato ha coscientemente e consapevolmente posto in essere una condotta di guida che costituiva con palese evidenza un gravissimo pericolo per gli altri utenti della strada, ponendosi in una condizione nella quale sarebbe stato impossibile per chiunque effettuare manovre di emergenza ... In quelle circostanze, a quella velocità e in presenza di impianto semaforico indicante luce rossa da oltre un secondo,

nel momento in cui impegnava l'incrocio l'imputato non poteva confidare sulla possibilità di effettuare alcuna manovra di emergenza ... La condizione psicologica in cui si trovava il Lucidi mentre era alla guida della vettura era di assoluta noncuranza per la vita umana ...".

1.3. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Assise di Appello di Roma, con sentenza del 18 giugno 2009, riteneva il fatto sussumibile nella diversa ipotesi di reato di cui agli artt. 589, 2° comma, e 61, n. 3, c.p., e, con le già riconosciute attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, riduceva, conseguentemente la pena ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto; disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ordine al reato di omissione di soccorso.

1.4. I giudici dell'appello, richiamati anch'essi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, rilevavano, fra l'altro, che l'inciso contenuto nell'art. 43 c.p. – "... quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente" – mostra che "è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell'evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale ..."; e che "occorre distinguere la volontà dell'evento dannoso ... dalla volontà di non osservare le leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare ...". Osservavano che "il giudice dell'udienza preliminare ... ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressoché esclusivo, alla stregua del quale ha, poi, desunto che l'imputato ha inteso agire 'a rischio' di cagionare l'evento, e, perciò, in tal senso, 'volendo' la morte di una persona ...". Posto che "il primo giudice considera il comportamento dell'agente incompatibile con una ragionevole previsione di scongiurare l'evento verificatosi ...", rilevavano che "una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall'area della colpa a quella del dolo ...".

Ricordate alcune conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico del P.M., secondo cui “l'imputato procedeva alla cieca e percepì a fulmine la presenza del ciclomotore quando null'altro poteva fare”, si chiedevano “dove allora collocare quel *nisus* cosciente, quell'impulso che avrebbe portato, dopo aver percepito in concreto la presenza del ciclomotore, ovvero di qualsiasi altro mezzo, a comunque procedere ‘a rischio’ di travolgere quei mezzi che impegnavano l'incrocio”. Consideravano che “la persona più prossima al punto di vista dell'imputato ... testimonia ... del tempo intercorso tra percezione e ‘botto’, eventi separati da un battito di ciglia. Un tempo incompatibile con quel *quid* di cosciente, con quella decisione di ‘rischiare’ che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, a lui riferire l'omicidio a titolo di dolo eventuale. Né si può far retroagire la collocazione di un tale momento decisionale alla fase antecedente, a quando l'imputato iniziò a superare la teoria dei veicoli fermi al rosso, o, ancor prima, alla, altrettanto scorretta, tenuta di guida antecedente ..., perché in questo caso si incorrerebbe nella impossibilità di connotare la previsione dell'evento con quella concretezza che ... è requisito essenziale perché possa mobilitarsi ... la categoria del dolo eventuale ...”.

2.0. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e, per mezzo del difensore, la parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS.

2.1. Il Procuratore Generale, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 575, in relazione agli artt. 42 e 43 c.p., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Premette che “la norma astratta risponde alle esigenze ed alle pulsioni sociali del momento storico in cui viene posta” e che “spetta al giudice, soprattutto laddove il legislatore non sia intervenuto sollecitamente,

il delicato compito di modularla via via per adattarla all'incessante mutare del vivere civile ..." e "tipico esempio della sensibilità evolutiva della Corte di Cassazione è costituito dal dolo eventuale ...".

A proposito di questo, rileva che "maggiori difficoltà comporta, indubbiamente, la identificazione dell'elemento dell'accettazione del rischio"; "il giudice dovrebbe ... porsi la domanda: l'uomo medio in quelle circostanze si sarebbe rappresentato il rischio e lo avrebbe accettato? Ovvero, pur rappresentandosi il rischio, sarebbe stato certo di non cagionare l'evento?". Assume che "la trasformazione della società impone una correlata e adeguata interpretazione della norma che disciplina il delitto di omicidio volontario con dolo eventuale nel corso di circolazione stradale... La tendenza alla deresponsabilizzazione in colposa della criminalità omicidiaria stradale ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella giurisprudenza sia nelle scelte legislative ...". Rileva, indi, che "il primo giudice, con una pronuncia improntata ad elevatissima sensibilità sociale, aveva avuto il coraggio di tracciare un nuovo percorso interpretativo, che la Corte di Assise di Appello ha ritenuto di cancellare ...". Ricorda che Lucidi era "assuntore di cocaina e tossicodipendente e che, proprio in considerazione del suo stato di tossicodipendente e delle alterazioni psicofisiche conseguenti, era stato privato della patente di guida" e "tuttavia continuava a guidare abitualmente ... una potente autovettura"; nella circostanza per la quale è causa, egli, "in preda all'ira contro la Giordano, rea di aver deciso la recisione della loro relazione, ha impugnato il volante della sua potente autovettura, manovrandola come un missile da scagliare contro tutti e contro tutto ...; era, quindi, perfettamente consapevole della gravità dei danni fisici a terzi (pedoni, motociclisti o conducenti di auto) che da uno scontro sarebbero scaturiti ...; il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come eventuale quando vi sia la rappresentazione,

nell'agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato". In conclusione: "la Corte di Assise di Appello è incorsa in vizio di motivazione laddove ha ritenuto che l'elemento soggettivo dovesse identificarsi esclusivamente attraverso la 'lettura' del pensiero manifestato dall'imputato dopo l'evento e non già attraverso la 'lettura' della rappresentazione dell'evento e dell'accettazione del rischio, risultanti dalla correlata valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell'imputato alla luce dei dati testimoniali acquisiti e dell'*id quod plerumque accidit*". Conclude il ricorrente chiedendo alla "Corte di Cassazione di porre il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo il modello giovanile di esaltazione della cultura della morte e riaffermando il principio della sacralità della vita".

2.1. La parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS, denuncia pur essa vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 575, 42 e 43 c.p., e ripropone, in sostanza, anche con ulteriori analoghe considerazioni, il percorso argomentativo del gravame del Procuratore Generale.

2.2. Le altre parti civili "Giordani/Giuliani" (quindi Andrea Giuliani ed Emiliano Giordano) hanno prodotto una memoria, per mezzo del difensore, chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale. Richiamate le accertate circostanze del caso e rilevato che la pronuncia di questa Suprema Corte evocata nella sentenza impugnata "si riferisce a fattispecie quanto mai diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio", rilevano, tra l'altro, che "non vi è ... la benché minima prova che il Lucidi potesse confidare nella propria abilità di guida, tanto più che la patente gli era stata più volte ritirata ..."; assumono che "la sentenza della Corte di Assise di Appello esclude sostanzialmente con una

valutazione più di natura ideologica che giuridica la sussistenza del dolo eventuale, in situazioni nelle quali non sia ravvisabile un dolo diretto ... Il Lucidi, attraverso la propria condotta, oltretutto non abilitato alla guida di autovetture, si pose volontariamente nelle condizioni di rappresentarsi in concreto il verificarsi dell'evento, procedendo ad una velocità tale che non gli avrebbe consentito neppure la possibilità di agire sul sistema frenante, dopo aver superato, uno dopo l'altro, due semafori con luce rossa ...".

Motivi della decisione

3.0. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.

Proponendo il gravame, come s'è visto, solo la questione della esatta qualificazione giuridica del fatto di reato addebitato all'imputato, e quindi il tema, delicato ed impegnativo, della distinzione tra colpa con previsione (ai sensi dell'art. 62, n. 3, c.p.) e dolo eventuale, il tema, com'è noto, è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ed è stato ed è ampiamente dibattuto in dottrina, questa rilevando che "il dolo eventuale designa l'area dell'imputazione soggettiva dagli incerti confini in cui l'evento non costituisce l'esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l'agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante s'induce ad agire accettando il rischio che l'accadimento abbia luogo". Esso designa i confini della responsabilità penale nei casi in cui si tratti di fatti punibili solo a titolo di dolo; e, per altro verso, negli altri casi, segna la linea di demarcazione tra responsabilità per dolo e responsabilità per colpa.

Nell'esaminare il ruolo che la rappresentazione ha nel dolo eventuale, si è rilevato in dottrina che, quando l'evento dannoso è previsto non come certo, ma solo come probabile o possibile, occorre qualcosa in più della sua sola previsione, occorrendo un più pregnante elemento distintivo rispetto alla colpa cosciente. Nel dolo eventuale l'agente si rappresenta la

possibilità che si realizzi un fatto di reato, volontariamente egualmente determinandosi nella sua condotta a costo di produrre quell'evento, a seguito di una rappresentazione concreta che va ben oltre il mero agire con leggerezza ed imprudenza; concreta previsione che invece manca nella colpa cosciente. Si è, quindi, rilevato che "la colpa cosciente si caratterizza per una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa. Al contrario il dubbio, se non superato o rimosso, radica il dolo". Da ciò si è tratta la conclusione che il fondamento, ed il limite, del dolo eventuale vanno ravvisati nell'accettazione del rischio che l'evento si realizzi.

Altre volte focalizzandosi l'attenzione sul ruolo della volontà, sulla "essenzialità di una volizione quale scelta soggettivo-personale che mette in conto la lesione di beni", in un recente arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte (sentenza del 10 febbraio 2009, n. 13083, richiamata dalla sentenza impugnata) si è ricordata la icastica definizione di una voce autorevole della dottrina, secondo la quale "il dolo eventuale è ... rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione); la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio semplice) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non-volizione)"; e, proprio nella prospettiva della accettazione del rischio, pure si è rilevato che "poiché il dolo si caratterizza più per l'elemento volitivo che per quello rappresentativo, per la sua esistenza occorrerà qualcosa in più della semplice rappresentazione in termini di possibilità o di probabilità. E' necessario che l'atteggiamento interiore manifestato dal soggetto si avvicini il più possibile ad una presa di posizione della volontà capace di influire sullo sviluppo degli accadimenti". Ancorché sia inevitabile il ricorso a generali regole di esperienza, non si è

mancato in dottrina di rilevare che tanto, tuttavia, non può servire ad incoraggiare “la criticabile tendenza a dilatare eccessivamente l’ambito del dolo eventuale, in contrasto con la definizione codicistica incentrata sull’elemento intenzionale” (ad una “errata tendenza giurisprudenziale ad estendere il dolo eventuale per superare le difficoltà probatorie che talora si riscontrano nell’accertamento della volontà omicida” accenna Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571, che richiama analogo rilievo contenuto in Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà); altra volta pure rilevandosi che “il dolo eventuale esige una forma di volontà e quindi non può fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo che non si riesce a provare”, con la conseguenza che, nel dubbio sulla sussistenza di tale elemento psicologico, il giudice non può che condannare per il fatto colposo, non per quello doloso.

Sarebbe davvero arduo, ed anche ultroneo, ripercorrere in questa sede, con una qualche pretesa, se non di esaustività, almeno di compiuta esposizione, le varie prospettazioni e prese di posizione della dottrina in *subiecta materia*. Pure giova ricordare che nel variegato panorama di esse, anche nella diversità dei punti di approccio e di focalizzazione della relativa tematica, si è autorevolmente rilevato che, poiché la previsione è anche elemento della colpa, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: “dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un’opzione, di una deliberazione con la quale l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro”, quando, oltre all’accettazione del rischio o del pericolo, “vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato”. Si è anche chiarito, con altra autorevole voce della dottrina, che “l’evento può dirsi accettato quando l’agente: a) si rappresenta almeno la

possibilità positiva del verificarsi di esso; b) permane altresì nella convinzione o anche nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi; c) tiene, ciononostante, la condotta quali ne siano gli esiti, anche a costo di cagionare l'evento e perciò accettandone il rischio; con una presa di posizione, con una scelta di volontà orientata nel senso della lesione e non del rispetto del bene tutelato". E si è altra volta rilevato che, posto che la riprovevolezza per un fatto doloso è superiore alla riprovevolezza per un fatto colposo e che "il concetto di dolo non è un concetto psicologico ma è un concetto normativo, nel senso che il suo contenuto è foggiato in modo da rispondere alle esigenze del diritto", dal punto di vista normativo "è volontà anche il fatto del soggetto che si rappresenta il verificarsi dell'evento quale conseguenza accessoria, possibile della propria condotta (accettazione del rischio di produrre l'evento), purché questo comportarsi sia accompagnato da un atteggiamento di disprezzo verso il bene particolare e concreto che viene offeso dall'evento in questione", risultando in tale contesto decisiva "la posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell'evento", perché in tali casi "la riprovevolezza dell'agente appare, nei casi di dolo eventuale, equivalente a quella caratteristica del dolo intenzionale e del dolo diretto".

3.1. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha prevalentemente posto l'accento, quale elemento di discriminazione tra le due ipotesi, sul criterio della accettazione del rischio. In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità – od anche la semplice possibilità – che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n.

3571); quando l'agente ha "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).

In sostanza, deve ritenersi che sussiste il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio che quell'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi, di conseguenza, anche a costo di determinarlo; sussiste, invece, la colpa, cosciente, aggravata dalla previsione dell'evento, quando l'agente, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisca, tuttavia, nella previsione e prospettazione che esso non si verifichi; nel primo caso egli accetta quel possibile evento prospettato (volizione), nel secondo caso, viceversa, egli non consente alla verifica dell'evento medesimo (non-volizione).

Ponendosi, in tale contesto, l'accento sul concetto di prevedibilità dell'evento, pure si è altra volta chiarito che il dolo eventuale è ravvisabile quando l'evento medesimo si presenti come concretamente possibile, mentre si versa in ipotesi di colpa cosciente, con previsione dell'evento, quando la verificabilità dell'evento si inveri in una previsione meramente astratta, non concreta (cfr. Cass. Sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712; id. Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425, e la giurisprudenza in esse richiamata).

Focalizzandosi, dunque, l'attenzione sulla "accettazione del rischio", appare tuttavia al Collegio necessario sgomberare il campo da un possibile equivoco che potrebbe annidarsi nel mero ed anodino richiamo a tale espressione: richiamando e rimarcando quanto al riguardo si è già sopra considerato, l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettarsi. Posto che il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e che l'art. 43, 1° c., 1°

cpv., c.p. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento, "la forma più tenue della volontà dolosa, oltre la quale si colloca la colpa (cosciente), è costituita dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748/1994, cit.); ché altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo (con la estrema ed improponibile conclusione, per rimanere nel panorama tematico che la fattispecie dischiude, che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, soltanto in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere); pertinentemente e condivisibilmente si chiarisce in dottrina che "perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo". Occorre, quindi, accertare, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l'agente abbia accettato come possibile la verifica dell'evento (nella fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti), non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo genericamente sussistente: ed è, altresì, necessario un *quid pluris* rispetto alla sola previsione dell'evento (che pure caratterizza la colpa cosciente), cioè l'accettazione, *hic et nunc*, della concreta probabilità che questo, ancorché non direttamente voluto, abbia a realizzarsi, non desistendo l'agente dalla sua condotta, che continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l'evento medesimo. In

sostanza, "accettazione del rischio" non significa accettare solo quella situazione di pericolo nella quale si inserisce la condotta del soggetto e prospettarsi solo che l'evento possa verificarsi, ch  tanto costituisce anche il presupposto della colpa cosciente; significa accettare anche la concreta probabilit  che si realizzi quell'evento, direttamente non voluto. Il dolo eventuale presuppone che il "superamento del dubbio" si risolva positivamente ("volizione"), serbando l'agente quella condotta anche a costo di cagionare l'evento, volitivamente accettandolo, quindi, nella sua prospettata verifica; la colpa cosciente si radica quando l'agente, pur prospettandosi la possibilit  o probabilit  dell'evento, tuttavia confida che esso non si realizzi ("superamento del dubbio" in senso negativo; "non volizione").

3.2. Tanto ritenuto e chiarito, deve riconoscersi che, nella specie, la gravata sentenza ha fatto corretto uso di tali principi, nei pi  rilevanti passaggi argomentativi che hanno poi costituito il fondamento motivazionale della resa statuizione.

Invero, i giudici del merito hanno correttamente considerato che – richiamato il disposto dell'art. 43, 1  c., 3  cpv., c.p., e l'inciso "anche se preveduto" –, in effetti "il reato colposo non cessa di essere tale quando l'agente abbia preveduto l'evento ...", *id est* solo perch  ha preveduto l'evento; "  necessario un qualche cosa in pi  perch , a partire dalla previsione dell'evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale ...", giacch  "il dolo eventuale, in quanto pur sempre, ed innanzitutto, dolo, non cessa di richiedere la volont  dell'evento", che nel dolo eventuale significa, appunto, prevedere ed accettare che questo possa verificarsi. Anche l'elevato grado di colpa "non si traduce di per s  nella prova che l'agente abbia voluto uccidere": diversamente il dolo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile *in re ipsa* "per il solo fatto di una

condotta rimproverabile”, o altamente rimproverabile, laddove, in effetti, la gravità della colpa è elemento (valutabile ex art. 133 c.p.) che dispiega i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, non ancora, solo per questo, dolosa; il grado della colpa non vale ad “individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo”.

Hanno altrettanto correttamente ritenuto che “occorre distinguere la volontà dell’evento dannoso da cui dipende l’esistenza del reato ... dalla volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell’evento sono intesi ad evitare ... Il dolo eventuale ... ricorre quando si dimostri che nell’agente sia maturata non una astratta previsione dell’evento potenzialmente derivante dalle violazioni, ma si dimostri che l’agente abbia, in concreto, previsto quello specifico evento poi verificatosi”, e – giova aggiungere – lo abbia accettato nella sua possibile verifica: “una tale dimostrazione ... non può risolversi nella mera constatazione della condotta integrante la violazione, per quanto grave, dei precetti cautelari ...; la constatazione di un grado quanto si voglia elevato di colpa non può porsi come di per sé dirimente al fine di discernere se l’agente abbia agito in colpa ovvero abbia agito dolosamente” (ovviamente *sub specie* di dolo eventuale).

Rilevato, poi che, per ritenere la sussistenza del dolo eventuale, “è necessario provare che l’agente abbia ‘in concreto’ previsto quel determinato evento poi verificatosi”, i giudici del merito si sono interrogati, “*in fatto*, su quale sia stato il momento in cui l’imputato percepì il sopraggiungere del veicolo a bordo del quale viaggiavano le vittime”; hanno richiamato “le indicazioni tecniche del prof. Giuseppe Marcon” (consulente del P.M.) e le dichiarazioni rese da Valentina Giordano; ne hanno inferito, appunto “*in fatto*”, che quando la situazione di pericolo astratta assunse le connotazioni di concretezza l’imputato “percepì *a fulmine* la presenza del

ciclomotore quando null'altro poteva fare ...", determinandosi, a tal punto - di concretizzata sussistenza della effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verifica dell'evento - "un tempo incompatibile con quel *quid* di cosciente, con quella decisione di 'rischiare' che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, a lui riferire l'omicidio a titolo di dolo eventuale".

E, in siffatto rappresentato contesto fattuale ritenuto dai giudici dell'appello, pure va rilevato che il primo giudice (pag. 8 della relativa sentenza) aveva richiamato le dichiarazioni rese da Valentina Giordano: "... quando giungeva all'incrocio vedevo uno scooter scuro, a quel punto chiudevo gli occhi e sentivo un gran botto. Lui (*l'imputato*) entrava subito nel panico e mi diceva testualmente: 'Oddio, Vale, li ho ammazzati' ...": tale espressione, sembra di rammaricata sorpresa nell'insorto panico, e, proprio nell'ottica della valutazione della "posizione emotiva del soggetto stesso nei confronti dell'evento", di cui parla la dottrina e di cui sopra s'è detto, appare, per vero, difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione del rischio concreto di causazione dell'evento; in un contesto in cui, peraltro, dovrebbe ritenersi accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi in danno dello stesso imputato, per le possibili conseguenze che, in riferimento alla compiuta situazione sussistente ed alla condotta posta in essere - attraversamento di un incrocio regolato da segnalazione semaforica -, un sinistro stradale, che avrebbe potuto coinvolgere mezzi ben diversi da uno scooter, poteva determinare non solo ai conducenti di mezzi antagonisti ma anche allo stesso conducente del mezzo che aveva violato la regola cautelare.

Né va, infine, sottaciuto che, come si è sopra già accennato, nel dubbio sulla sussistenza di tale elemento psicologico (e l'accertamento al riguardo, secondo la regola generale di valutazione della prova, deve

sottrarsi ad ogni ragionevole dubbio) il giudice non può che condannare per il fatto colposo, non per quello doloso.

3.3. Mette conto, da ultimo, di rilevare che il ricorrente pone in evidenza che, come si è sopra ricordato, l'imputato era "assuntore di cocaina e tossicodipendente e che, proprio in considerazione del suo stato di tossicodipendente e delle alterazioni psico-fisiche conseguenti, era stato privato della patente di guida" e "tuttavia continuava a guidare abitualmente ... una potente autovettura". Tali circostanze, che sostanzialmente attengono alla personalità del reo, non si pongono in diretto nesso di relazione causale con l'evento prodottosi e sono inidonee ad essere valutate in riferimento alla tematica che occupa: potrebbe, semmai, in altro contesto rilevarsi che l'art. 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha modificato il terzo comma dell'art. 590 c.p., considera ora una aggravante proprio della fattispecie colposa di lesioni gravi o gravissime la condotta del conducente che guidi in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; in un quadro normativo in cui sono state inasprite le sanzioni in tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale (l'art. 2 della L. 21 febbraio 2006, n. 102, ha aumentato la pena per l'omicidio colposo; l'art. 157 c.p., nel testo novellato dall'art. 6 L. 5 dicembre 2005, n. 251, prevede ora, nel suo sesto comma, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato di cui all'art. 589, 2° c., c.p.).

Il ricorrente medesimo, inoltre, ritiene, come s'è detto, che vi sia stata una "deresponsabilizzazione in colposa della criminalità omicidiaria stradale" e che tale tendenza "ha costituito, sinora, un dato consolidato sia nella giurisprudenza sia nelle scelte legislative"; e per questo conclusivamente chiede che questa Suprema Corte ponga "il suo innovativo sigillo alla sentenza del primo giudice, travolgendo il modello giovanile

della cultura della morte e riaffermando il principio della sacralità della vita”.

Ora, richiamando innanzitutto un “innovativo sigillo”, lo stesso ricorrente sembra così riconoscere che la sentenza impugnata si sia attenuta a principi giurisprudenzialmente sin qui reiteratamente espressi, per i quali le varie decisioni di questa Suprema Corte hanno indicato le ragioni giustificative, in riferimento alle quali non si scorgono valide ragioni giuridiche per discostarsene. In ogni caso, quale che possa essere un auspicato intervento “innovativo”, è del tutto evidente che questo non potrebbe che svolgersi entro la invalicabile cornice normativa che assicura l’indefettibile rispetto del principio di legalità, nel più ampio quadro della garanzia assicurata dall’art. 27 della Carta fondamentale. E non si tratta – è appena il caso di rilevarlo – di privilegiare il “modello giovanile della cultura della morte” (che si propone di essere dimostrato ed apprezzato, al di là di generalizzazioni labiali, solo in ambiti sociologici, metagiuridici); né è, ovviamente, in discussione “il principio della sacralità della vita”, che è principio fondante della nostra Costituzione: si tratta solo di commisurare la entità della sanzione per il pregiudizio arrecato a quel bene fondamentale, con doveroso riferimento per il giudice alle norme vigenti che quel bene mirano a tutelare, nelle diverse ipotesi nelle quali allo stesso si attendi, ancora una volta evidentemente solo secondo il suaccennato principio di legalità.

3.4. Deve, dunque, conclusivamente convenirsi che la impugnata sentenza, nel suo apparato argomentativo e giustificativo, che sconta anche esplicitati apprezzamenti in fatto, si sottrae a rinvenibili vizi di violazione di legge e di illogicità, la quale ultima, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, *ictu oculi*. Donde il rigetto del gravame.

4.0. Il ricorso della parte civile Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS.

Tale gravame è inammissibile per un duplice ordine di motivi.

La parte civile, difatti, può proporre impugnazione “contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile” (art. 476, 1° c., c.p.p.), mentre non ha alcuna legittimazione ad impugnare le statuizioni concernenti la responsabilità penale e tra queste quelle afferenti alla qualificazione giuridica del reato, come da epoca risalente questa Suprema Corte ha già chiarito (Cass., Sez. III, 26 novembre 1982, n. 1242; id., Sez. II, 2 febbraio 1973, n. 8945).

Inoltre, la sentenza di primo grado aveva rigettato la richiesta risarcitoria di tale parte civile, “non risultando che l’associazione abbia sopportato alcun danno materiale in conseguenza del reato”. Non impugnata tale statuizione, anche sotto tale profilo la ricorrente è priva di qualsiasi interesse ad impugnare la sentenza che occupa, peraltro dolendosi solo della ritenuta erronea qualificazione giuridica del reato, giacché, quand’anche fosse stata accolta tale sua richiesta, nessun effetto pratico a lei favorevole si sarebbe potuto mai determinare.

4.1. Tale gravame va, dunque, dichiarato inammissibile, ed a tale statuizione, riconducibile a colpa della ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in trecento euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma; dichiara inammissibile il ricorso della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS, che condanna al

pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 300,00 alla cassa delle ammende.

Roma, 18 febbraio 2010.

Il Consigliere estensore
Francesco Martano

Il Presidente
[Signature]

